

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1746)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALERNO, PICARDI, LEGGIERI, CAROLLO, SAMMARTINO, GAUDIO, CURATOLO, FERRARI, TIRIOLO, MURMURA, PATRINI, BIAGGI**
e **VERNASCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1974

Nomina dei segretari comunali della qualifica iniziale

ONOREVOLI SENATORI. — Dalla disamina del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1972, n. 749, concernente il nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, con specifico riferimento all'articolo 31 dello stesso, risulta evidente che lo spirito del legislatore era quello di risolvere i problemi collegati dal rapporto di servizio precario, attraverso l'indizione di un apposito concorso per soli titoli riservato a tutti gli incaricati fuori ruolo delle funzioni di segretario comunale in servizio, in quanto si riteneva giustamente che i predetti incaricati avessero acquisito, se non un vero diritto, almeno degli interessi legittimi a vedere riconosciuta in termini di stabilità la loro situazione di precarietà.

È necessario, a questo punto, far rilevare che lo stesso legislatore nel 1962, sulla base del solo incarico o reggenza di una segreteria comunale, riconobbe gli incaricati con titolo di studio inferiore o almeno diverso da quello richiesto attualmente.

Dal che si rileva come, senza soluzione di continuità, il legislatore abbia riconosciuto il servizio prestato nelle posizioni di reggenti

o supplenti nell'incarico delle funzioni di segretario comunale, come presupposto necessario e sufficiente per il riconoscimento giuridico di un rapporto non di semplice servizio, bensì di impiego con l'immissione nei ruoli di coloro che si trovavano nelle condizioni che di volta in volta venivano codificate.

Pertanto alla luce di queste considerazioni si rende necessario modificare ed integrare l'articolo 31 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 749, perchè si rende opportuno ed improcrastinabile risolvere l'annosa questione degli incaricati delle funzioni di segretario comunale.

La situazione giuridica e morale nella quale gli stessi si trovano è divenuta insostenibile. Infatti essa è evidenziata dal fatto che il conferimento delle funzioni di segretario comunale per l'espletamento dell'incarico di supplente o reggente non genera un rapporto di impiego, ma un semplice rapporto di servizio, precario e revocabile *ad nutum* che, quindi, non può dar luogo a benefici economici connessi al prolungarsi nel tempo del rapporto d'impiego.

Da quanto sopra si evince che la situazione degli incaricati delle funzioni di segretario comunale è doppiamente mortificante, poichè la preclusione del rapporto di impiego oltre che giuridica è anche economica.

Il rapporto di servizio, risolubile *ad nutum*, è in contrasto con la vigente legislazione in materia di diritto di lavoro, nonchè dei principi sanciti dall'articolo 36 della Carta costituzionale; tanto che per gli insegnanti delle scuole medie è stato adottato il criterio della immissione nei ruoli degli incaricati a tempo indeterminato che si trovasse nelle condizioni sancite dal legislatore.

La modifica dell'articolo in oggetto ha appunto lo scopo precipuo ed irrinunciabile di risolvere, per gli incaricati nelle funzioni di segretario comunale, questa abnorme situazione di precarietà, causa di gravi ed evidenti disagi economici e morali, per le interruzioni del rapporto che esse generano.

Inoltre è necessario ed opportuno, attraverso la modifica proposta, sanare la insostenibile situazione discriminatoria creatasi a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 749 dal momento che solo una minima parte degli incaricati delle funzioni di segretario comunale ha potuto usufruire dei benefici di cui all'articolo 31, primo comma.

Con la modifica dello stesso articolo, viene così ad essere sanata una situazione di profonda sperequazione, in considerazione an-

che del fatto che la validità obiettiva dell'articolo stesso si è esaurita quasi completamente con l'espletamento del primo concorso, mentre l'articolo 31 prevedeva trovare pratica applicabilità nell'arco di un triennio.

I proponenti del presente disegno di legge hanno ritenuto opportuno fissare un periodo complessivo, anche se discontinuo, di due anni di servizio per la partecipazione al concorso per soli titoli da parte degli incaricati.

Per equità e giustizia, si è poi ritenuto opportuno inserire una normativa tendente a risolvere il problema dei segretari comunali in possesso della sola patente di abilitazione.

Trattasi di esiguo numero di funzionari i quali, non avendo possibilità di partecipare al concorso in quanto sprovvisti di titolo di laurea, ciò nonostante, hanno continuato per lunghi anni a servire fedelmente le Amministrazioni locali; l'esperienza da loro maturata sopperisce ampiamente alla carenza del titolo di studio.

Si tratta in sostanza di funzionari graditi dalle Amministrazioni, avanti nell'età, per i quali, se non si adottasse una normativa *ad hoc*, sarebbe impossibile intraprendere un altro impiego.

L'immissione dei segretari fuori ruolo, così come proposta, permette ai comuni di acquisire funzionari dotati di una notevole e solida esperienza professionale senza apportare, fra l'altro, alcun onere nè per l'erario nè per le finanze comunali.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è così modificato:

il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

« I posti messi a concorso con i decreti ministeriali in data 30 gennaio 1974 e 31

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gennaio 1974, verranno conferiti per due terzi ai vincitori del concorso di cui all'articolo 1, e per un terzo ai vincitori di apposito concorso per titoli.

Per i concorsi che saranno banditi negli anni 1975, 1976 e 1977, i posti di segretario comunale della qualifica iniziale verranno conferiti per la metà ai vincitori di cui all'articolo 1 e per l'altra metà ai vincitori di apposito concorso per titoli.

Al concorso per titoli di cui al precedente comma sono ammessi solamente i candidati che, in servizio alla data del 1° giugno 1974, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, risultino in servizio non di ruolo con incarico di segretario reggente o supplente ed abbiano maturato, in tale posizione, un periodo complessivo di almeno due anni alla data dei bandi di concorso. Possono inoltre partecipare al concorso per titoli i candidati, che, anche in deroga al limite di età ed al diploma di laurea, siano in possesso del diploma di abilitazione alla funzione di segretario comunale e nel rispetto delle altre norme indicate nel presente comma. Gli idonei dell'ultimo concorso per titoli saranno immessi in ruolo in concomitanza con la vacanza dei posti e sino ad esaurimento della graduatoria »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I posti non attribuiti a seguito dell'espletamento del concorso per titoli di cui al decreto ministeriale in data 30 gennaio 1974, non sono assegnati in aumento al concorso indetto con decreto ministeriale 31 gennaio 1974 in conformità dell'articolo 1 dello stesso decreto ministeriale ma, previa riapertura del concorso stesso e fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda ai sensi del citato decreto ministeriale 30 gennaio 1974, vengono riservati ai segretari aventi i requisiti di cui al precedente terzo comma ».